

AS 1970 “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 2020, N. 125, RECANTE MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 E PER LA CONTINUITA’ OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID, NONCHÉ PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2020/739 DEL 3 GIUGNO.

ARTICOLI DI INTERESSE DEL SETTORE

ARTICOLO 1: MISURE URGENTI STRETTAMENTE CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA DA COVID 19

- ✓ **Comma 1 lettera a)** proroga al 31 gennaio 2021 le misure urgenti per evitare la diffusione del Covid contenute nel decreto legge 25 marzo 2020, n.19
- ✓ **Comma 1 lettera b)** si introduce una nuova misura di contenimento dell’epidemia ovvero “l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, con esclusione dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, dei bambini di età inferiore ai sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché di coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Sono fatti comunque salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
- ✓ **Comma 2 lettera a) e b)**: la regione può introdurre misure anche ampliative rispetto a quelle disposte dai decreti . Termine è il 31 gennaio 2021.
- ✓ **Comma 3 lettera a) b)** apporta una modifica al DL 83/2020, prorogando al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del medesimo articolo. Sono poi riportate modificazioni allo stesso allegato. In particolare di interesse del settore le seguenti misure:
 - *Articolo 2-bis commi 1-5 del decreto Cura Italia reclutamento personale e medici specializzandi all’ultimo e penultimo anno attraverso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili sino al 31 dicembre 2020, e di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali. Possibilità di procedere alle assunzioni di cui all’art. 1,*

- comma 548-bis della legge 145/2018; conferimento incarichi di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata e continuativa a personale in quiescenza*
- *Articolo 2-ter, c. 1-5 del decreto Cura Italia, conferimento di incarichi a tempo determinato previo avviso pubblico al personale delle professioni sanitarie e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso per la durata di sei mesi.*
 - *Articolo 3, comma 4 del decreto Cura Italia che consente alle Regioni di stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies d.lgs. 502/1992 per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie per incrementare la dotazione dei posti letto nelle terapie intensive.*
 - *Articolo 5-bis del decreto Cura Italia che autorizza il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario Straordinario ad acquistare DPI e a disporre di pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al codice dei contratti pubblici. Si autorizza altresì a fare ricorso alle mascherine chirurgiche anche prive del marchio CE previa valutazione dell'ISS*
 - *Articolo 12, comma 1 del Decreto Cura Italia. La disposizione proroga la possibilità per le aziende del SSN di procedere al reclutamento di personale in quiescenza anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.*
 - *Articolo 39 del Decreto Cura Italia che prevede il ricorso al lavoro agile prioritariamente ai lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità*
 - *Articolo 38 commi 1 – 6 del decreto liquidità: le disposizioni che si prorogano consentono in considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, il riconoscimento dell'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, riferiti al totale incremento previsto per il 2018 nonché i relativi arretrati.*

ARTICOLO 4: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2020/739

L'articolo 4 è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione, il cui termine di recepimento scade il 24 novembre 2020.

ARTICOLO 5: ULTRATTIVITA' DEL DPCM 7 SETTEMBRE 2020

L'articolo 5 prevede l'ultrattività delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 altrimenti efficaci solo fino alla data del 7 ottobre 2020; ciò nelle more dell'adozione di ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.